Circolare n°022-2026

*Il Segretario Generale*

AS/as

Prot. 1035 Data 28 OTT 2026

Ai Comitati Provinciali ASI
Ai Comitati Regionali ASI
Ai Responsabili Nazionali di Settore ASI
Ai Coordinatori Naz. di Disciplina ASI

E.p.c. Ai Dirigenti Nazionali ASI

*Comunicazione via mail*

**OGGETTO: LEGITTIMITÀ FORMATIVA DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (EPS), INQUADRAMENTO DELL'INSEGNAMENTO DEL PILATES E PROSPETTIVE DI RICONOSCIMENTO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO**

*Cari tutti,*

in relazione alle recenti notizie, comunicati, spot social ed interpretazioni diffuse in merito all'insegnamento del **Pilates,** desideriamo fornirVi un quadro di chiarimento a tutela del ruolo, delle prerogative e della piena legittimità operativa degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.

Le **ricostruzioni che tendono a escludere** o sminuire il valore (financo alla legittimità) delle qualifiche rilasciate dagli EPS **generano confusione tra gli operatori del settore**, sovrapponendo impropriamente due piani normativi autonomi e distinti: l'Ordinamento Sportivo, ritoccato e rafforzato dalla c.d. Riforma dello Sport, e il mercato delle professioni non organizzate, disciplinato dalla Legge 4/2013.

**1. La legittimazione degli EPS**

La facoltà degli EPS di erogare formazione, rilasciare titoli tecnici e qualificare gli istruttori poggia su un quadro legislativo statale e regionale consolidato:

- **D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 (Riforma dello Sport):** gli articoli 25 e 42 attribuiscono agli EPS, unitamente alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e alle Discipline Sportive Associate (DSA), il potere di abilitare i tecnici e gli istruttori la cui qualifica è indispensabile per operare quali lavoratori sportivi, secondo l'impianto del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
- **Normativa regionale in materia di sport e sanità:** le disposizioni regionali prevedono che l'insegnamento delle attività motorie e del fitness presso palestre e centri sportivi sia affidato a laureati in Scienze Motorie o a soggetti in possesso di Titolo Equipollente rilasciato da Organismi Sportivi Riconosciuti dal CONI;

**- Registri tecnici:** i diplomi e i tesserini tecnici emessi dagli EPS consentono l'iscrizione dell'istruttore nei Registri Nazionali EPS/CONI, condizione necessaria per l'esercizio della mansione presso Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD).

**2. L'inquadramento del Pilates nel contesto sportivo**

L'affermazione secondo cui il Pilates "non sarebbe uno sport", in quanto privo di una voce autonoma nell'elenco CONI, richiede una seria precisazione tecnica:

1. **Collocazione nel codice BI001:** ai fini dell'ordinamento sportivo e del Registro RASD, il Pilates è pienamente ricompreso nella disciplina codificata come "Ginnastica finalizzata al fitness e al benessere" (Codice BI001);
2. **Validità del titolo EPS:** i percorsi formativi e i Diplomi Nazionali erogati dagli EPS nella macro-categoria BI001, con indirizzo specifico "Pilates", costituiscono titolo legittimo e abilitante per l'insegnamento all'interno del prorpio circuito associativo e societario sportivo.

**3.Coesistenza tra Legge 4/2013 e ordinamento sportivo**

**Non sussiste alcun monopolio formativo in favore delle associazioni private di cui alla L. 4/2013**, né alcun contrasto tra i due sistemi, che rispondono a esigenze operative differenti:

- **Inquadramento professionale (L. 4/2013):** svolge una funzione di attestazione di qualità dei servizi resi ai soci sul mercato libero per chi gestisce uno studio autonomo con Partita IVA in regime d'impresa;
- **Inquadramento sportivo (EPS / D.Lgs. 36/2021):** svolge la funzione istituzionale di abilitazione e tutela del lavoratore sportivo operante all'interno di ASD, SSD e impianti sportivi.

Ne consegue che **nessun accordo privato o circolare associativa può privare gli EPS della potestà formativa e certificativa loro conferita dalle leggi dello Stato e dall'Ordinamento Sportivo**.

**4. Prospettive future**

L'assetto delle discipline sportive inoltre non è statico, ma segue l'evoluzione delle pratiche motorie e della sensibilità istituzionale. Il percorso del recente riconoscimento ai fini sportivi, tra le altre, dello Yoga **(DPCM 7 luglio 2026, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 39/2021),** rappresenta un precedente significativo e frutto di un articolato confronto sui tavoli istituzionali: a lungo considerato estraneo ai codici sportivi tradizionali, ha infine visto sancita la propria autonomia nel sistema sportivo ordinario.

Sulla scia di tale traguardo, il percorso è già avviato per il Pilates ed altre discipline e condurrà, quale naturale passo successivo, al suo riconoscimento autonomo nell'elenco delle discipline sportive ufficiali.

Tale passaggio consoliderà ulteriormente il ruolo centrale degli EPS e di tutti gli Organismi Sportivi Riconosciuti nella formazione, nello sviluppo e nella tutela tecnica e legale dei futuri insegnanti di Pilates sull'intero territorio nazionale.

Si ribadisce, in conclusione, che i titoli rilasciati dagli Enti di Promozione Sportiva conservano piena validità legale e istituzionale per l'esercizio dell'attività di insegnamento in ambito sportivo dilettantistico, rappresentando il pilastro della formazione tecnica e della tutela del lavoratore sportivo previsto dalla normativa vigente.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.

*Achille Sette*